



NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO), SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA – GRASSO E SCARTI DI LAVORAZIONE, SANGUE, STALLATICO E CONTENUTO DEL TUBO DIGERENTE, DI CATEGORIA 2 E CATEGORIA 3) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE). “CO. SER – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.” – COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE (PD):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel “parere preventivo favorevole” trasmesso dall’Azienda ULSS 6 Euganea, con nota acquisita al protocollo regionale n. 549298 del 24 dicembre 2020, ossia presentare alla medesima Azienda, al termine dei lavori, domanda formale di “riconoscimento” dell’impianto, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1530 del 28 agosto 2013.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, (protocollo n. 5804 del 24 agosto 2011) pervenuto alla Regione del Veneto con nota del 29 agosto 2011, protocollo n. 402147, ossia:
 - a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell’Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre anni da quest’ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l’esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel preventivo di connessione rilasciato dalla società “Enel Distribuzione SpA – Direzione Distribuzione Territoriale Rete Triveneto”, codice di rintracciabilità T0249986.
4. Garantire il rispetto della prescrizione contenuta nella nota della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, pervenuta il 28 luglio 2011, protocollo n. 361184, ossia, “al fine di un migliore inserimento delle opere in progetto all’interno del contesto paesaggistico coinvolto, si prescrive un potenziamento della prevista mitigazione che dovrà coinvolgere l’intero perimetro dell’area interessata dai nuovi volumi, mediante la piantumazione di un ulteriore filare arboreo e arbustivo, con utilizzo di specie autoctone ed ecologicamente adatte al sito”.
5. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella nota dell’Azienda ULSS n. 17, ora ULSS 6 – Euganea, pervenuta il 29 agosto 2011, protocollo n. 401768, ossia:
 - a. attuare dispositivi appropriati di controllo e di lotta contro animali nocivi come insetti, roditori e volatili;
 - b. predisporre appropriate installazioni per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e delle cisterne utilizzate per il trasporto, nonché dei veicoli;
 - c. munire le postazioni sopraelevate di controllo e verifica di parti di impianto di parapetti così da garantire condizioni di sicurezza contro il rischio di cadute dall’alto.



6d7a124e



6. Garantire le prescrizioni di carattere generale contenute nel parere positivo espresso dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD), pervenuto con nota del 12 settembre 2018, protocollo regionale n. 369385, nonché delle seguenti prescrizioni di carattere particolare:
- a. lo scarico delle acque meteoriche dell'intervento in parola verrà regolato da n. 1 apposito manufatto, "bocca tassata", che confluisce più a valle in affossature di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, affluente a valle dello scolo consortile "Controfossa Sinistra Correr"; si consiglia l'inserimento di una porta a clapet allo scarico per prevenire rigurgiti d'acqua da valle;
 - b. l'ubicazione e le quote di fondo del manufatto di scarico sopra citato dovranno obbligatoriamente essere stabilite, all'atto esecutivo, alla presenza di personale tecnico del Consorzio; la luce di scarico dell'intervento, di cui all'oggetto, non dovrà superare l'area di un foro circolare avente diametro pari a 10 cm, così come valutato nella "Relazione idraulica" allegata; di conseguenza, la portata scaricata attraverso la "bocca tassata", in corrispondenza all'affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che confluisce più a valle nello scolo consortile "Controfossa Sinistra Correr", verrà regolata dalle dimensioni della stessa luce di scarico;
 - c. il volume minimo di invaso da ricavare a servizio dell'intervento in parola dovrà tassativamente essere non inferiore a 610 metri cubi, così come valutato nella "Relazione idraulica" facente parte integrante del presente parere; poiché il volume di accumulo delle acque per la mitigazione idraulica degli interventi in oggetto è stato previsto con ubicazione su sedime di proprietà privata (come evidenziato negli elaborati prodotti) detto "bacino di invaso" dovrà essere vincolato all'esclusivo uso ed utilizzo delle opere di Progetto come invaso di mitigazione idraulica assicurandone la corretta manutenzione e funzionalità senza presentare al suo interno volumi d'acqua stagnanti; resta inteso che qualsiasi danno dovesse essere provocato a terzi dai livelli idrometrici di piena delle acque di mitigazione adibite all'invaso, sarà a qualunque titolo a carico del richiedente;
 - d. i tratti di condotta/affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che collegano il manufatto di scarico controllato dell'intervento in oggetto con lo scolo consortile "Controfossa Sinistra Correr", dovranno essere verificati e correttamente dimensionati al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d'acqua od allagamenti in corrispondenza alle zone limitrofe a quelle delle opere in oggetto; è altresì prioritario generare lungo la stessa affossatura/tombinatura una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e garantirne la funzionalità;
 - e. tutti gli eventuali attraversamenti dell'affossatura di cui al punto precedente, se necessario, dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre, le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al risezionamento delle stesse affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;
 - f. al fine di prevenire lungo l'affossatura di natura privata eventuali scoscendimenti di scarpata si consiglia di eseguire idonee opere di presidio della stessa per un'estesa di 5 m a monte e 5 m a valle della condotta, secondo l'allegato tipologico, sulle sponde in destra e sinistra idraulica in corrispondenza allo scarico delle acque meteoriche a valle della bocca tassata;
 - g. eventuali scarichi delle acque di processo provenienti da nuovi piazzali e/o dall'attività svolta all'interno dei nuovi fabbricati, essendo acque trattate, dovranno essere singolarmente autorizzati/concessionati da codesto Consorzio, previa apposita richiesta.
7. Completare l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Gestire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Completare e gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
- a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.136 MWh/anno);
 - b. riscaldamento degli uffici aziendali e della abitazione del custode (35 MWh/anno);
 - c. pastorizzazione dei SOA (1.248 MWh/anno).



6d7a124e



- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società cooperativa agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 11. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
 12. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
 13. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. È fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Megliadino San Vitale (PD).
 14. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
 15. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
 16. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Megliadino San Vitale (PD) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
 17. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24 febbraio 2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile pari a 4.534 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
 18. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
 19. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
 20. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 21. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 22. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
 23. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:



6d7a124e



Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm ³
CO	800 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³

24. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova).
25. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
26. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
27. Gestire, sempre ai sensi del D Lgs n. 81/2008, un "Piano di Formazione ed Aggiornamento" del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
28. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
29. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
30. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
31. Presentare alla Provincia – in quanto impianto produttore di digestato – la "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati" di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25.2.2016.
32. Nell'ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici predisporre la documentazione amministrativa che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in conformità e nei casi previsti dall'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016.
33. Nell'ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la documentazione di consuntivo atta a dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell'anno solare, il rispetto degli indici di controllo medesimi.
34. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di cui all'allegato IX, Parte B del DM 25 febbraio 2016, l'utilizzazione agronomica del digestato, cd. "digestato agroindustriale", dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell'allegato "A" alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
35. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del "digestato agroindustriale" attraverso l'effettuazione di analisi trimestrali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
36. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agroindustriale" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
37. Con riferimento al campionamento del "digestato agroindustriale", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10)



6d7a124e



- giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova.
38. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
 39. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
 40. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
 41. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall'impianto).
 42. Per l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) è fatto obbligo al soggetto gestore dell'impianto l'effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca dei seguenti contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB.
 43. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
 44. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
 45. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Megliadino San Vitale (PD) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di dismissione dell'impianto.
 46. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
 47. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori di variante, un'integrazione alla garanzia finanziaria già depositata, conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale atto di variazione dovrà essere formulato sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti istruttori, il cui importo complessivo è stato stimato in euro 139.309,60 (euro centotrentanove milatrecentonove/60) maggiorato del 22 % per oneri fiscali e del 10 % per spese tecniche.

Si prescrive, altresì, alla società "Co.Ser. – società cooperativa agricola a r.l." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (protocollo n. 13899/2011 del 6 luglio 2011, riferimento pratica VV.F. n. 52490).



6d7a124e

